



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma 1)
Tel. 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 11

Grezzana, 26/10/2026

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ISTITUZIONE DELLE LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELLE GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO 2026 2027.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- . l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- . il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- . il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Grezzana risulta nella zona IT0521;

PRESO ATTO CHE:

- La Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11 novembre 2004 il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19 aprile 2016 e con D.G.R. n. 377 del 15 aprile 2025;
- Con l'aggiornamento del P.R.T.R.A. di aprile 2025 si è provveduto all'aggiornamento delle Schede delle misure di Piano (Allegato A1), che hanno assorbito, confermandole, tutte le azioni già definite nella Deliberazione n. 238/2021 relativa alle misure straordinarie per il

miglioramento della qualità dell'aria riguardanti i settori individuati come i più critici per le emissioni inquinanti in atmosfera, prevedendo le azioni strutturali per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera ed ha individuato i soggetti coinvolti nella loro attuazione;

- L'attivazione della Misura T.3. del citato P.R.T.R.A. prevede la programmazione di una domenica ecologica al mese nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile per i Comuni facenti parte di agglomerati;
- Il Comune di Grezzana fa parte dell'agglomerato di Verona per cui è tenuto alla suddetta programmazione;

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;

VISTO il Protocollo di intesa tra i Comuni Capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto il 02 luglio 2019, con l'obiettivo di rendere più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo del Bacino Padano;

TENUTO CONTO

- Delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto negli incontri del 05/08/2026, 14/09/2026 e 21/09/2026;
- Delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale nella seduta del 21 settembre 2026;

DATO ATTO che l'iniziativa delle domeniche ecologiche ha la finalità di promuovere azioni/misure di sensibilizzazione della cittadinanza con l'obiettivo di associare anche attività ricreative che coinvolgano la popolazione;

RITENUTO pertanto, di integrare le misure già adottate con ordinanza sindacale n. 10 del 02/10/2026 con ulteriori provvedimenti rivolti al miglioramento della qualità dell'aria, al contrasto dell'inquinamento locale da PM 10 ed alla sensibilizzazione della popolazione alle tematiche ambientali istituendo domeniche ecologiche i giorni:

domenica 08 novembre 2026,

domenica 22 novembre 2026,

domenica 27 dicembre 2026,

domenica 17 gennaio 2027,

domenica 14 febbraio 2027,

domenica 21 marzo 2027,

domenica 18 aprile 2027;

VISTI la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992"; il D.M. 19 dicembre 2012 e la legge n.

177/2024 “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

VISTO il vigente Codice della Strada, in particolare l’art. 7, comma 1, lettera a) e lettera b) secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell’aria ai quali è subordinata l’attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni”;

VISTA la D.G.R.V. n. 3748 del 26/11/2004 e n. 936 del 12/04/2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L’istituzione delle domeniche ecologiche nei seguenti giorni:

domenica 08 novembre 2026,

domenica 22 novembre 2026,

domenica 27 dicembre 2026,

domenica 17 gennaio 2027,

domenica 14 febbraio 2027,

domenica 21 marzo 2027,

domenica 18 aprile 2027.

Nelle suddette domeniche ecologiche, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, le seguenti limitazioni di traffico:

chiusura al traffico dei veicoli a motore in via Roma nel tratto compreso tra l'intersezione con via L. Anzio e viale Europa, in via Guglielmo Marconi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Degani e piazza Carlo Ederle e in via Enrico Fermi nel tratto compreso tra piazza Renato Gozzi e piazza Carlo Ederle.

Sono escluse dal divieto di circolazione del presente provvedimento le seguenti categorie:

- mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
- mezzi adibiti al trasporto di persone con disabilità muniti di contrassegno CUDE o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) n) del Codice della strada;

- mezzi della protezione civile;
- veicoli utilizzati dai ministri di culto;
- veicoli elettrici;
- veicoli condotti da persone residenti nelle zone interdette;
- mezzi specificatamente autorizzati dal Comando di Polizia Locale e al servizio scorta e assistenza in manifestazioni sportive (gare ciclistiche) autorizzate.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1-lett. b) e comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 168,00 euro a 678,00 euro e, in caso di reiterata violazione nel biennio, la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

INFORMA CHE

L'Amministrazione comunale si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di azione per la qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio comunale e l'immediata diffusione della presente mediante sito internet del Comune.

- che la presente ordinanza venga trasmessa:

- All'Ufficio Ecologia sede;
- Al Comando di Polizia Locale di Grezzana;
- Alla Prefettura di Verona via Santa Maria Antica, 1 37121 Verona;
- Alla Stazione Carabinieri di Grezzana;
- Alla Provincia di Verona Settore Ambiente Via Delle Franceschine, 10- 37100 Verona;
- Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ulss 9 di Verona Via Salvo D'Acquisto, n. 7, 37122 Verona: pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it;
- All'Arpav di Verona Via Dominutti, n. 8 37100 Verona: pec: dapvr@pec.arpav.it;
- All'Azienda Trasporti Verona (ATV) Srl Lungadige Galtarossa 5 37133 Verona.

IL SINDACO
ARTURO ALBERTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Grezzana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ALBERTI ARTURO in data 26/10/2026